



Vacanze pasquali

«PRECARI
SÌ,
MA NON
SEMPRE
SI PUÒ
ESSERE
LICENZIATI
A PASQUA»

L'ESPERTO RISPONDE/ La cattedra superiore alle 18 ore non si impone

Lo straordinario per i prof non è mai obbligatorio

Un lettore si interroga sulla correttezza del preside

Nessun lavoratore può essere obbligato ad accettare di lavorare oltre l'orario previsto dal contratto. Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza nazionale e anche dalla Corte di giustizia europea. Ed è in base a questo principio che i dirigenti scolastici non possono imporre cattedre orarie che superano le 18 ore setti-

manali previste come norma dal contratto.

Questa settimana, ed è uno dei quesiti più ricorrenti, un lettore chiede lumi anche sul fronte dei diritti dei dipendenti scolastici che assistono parenti con handicap. Mentre un dirigente si arrovella sulle responsabilità per la vigilanza sugli studenti all'uscita dalla scuola

Le vacanze pasquali di un precario

Sono un'insegnante di scuola secondaria di secondo grado che lavora, tramite le graduatorie d'istituto, con contratti a tempo determinato nella stessa scuola e per la stessa supplenza dal 17/12/2007. L'ultima nomina scadeva il 15/03/2008, ma la titolare ha prodotto ulteriore domanda di congedo dal 16/03/2008 per altri trenta giorni. Mi è stata fatta una nomina dal 16/03 al 19/3/2008, per cui sono stata licenziata per le vacanze pasquali in base alla normativa dei sette giorni prima e riassunta, con nuovo contratto, il 26/03/2008. Ho diritto al riconoscimento del servizio durante le vacanze pasquali, e, se sì, in riferimento a quale legge?

Rosa Ferrara
Cetraro

La fattispecie è regolata dall'articolo 40, comma 3 del vigente contratto di lavoro. Il dispositivo prevede che, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Considerato, dunque, che l'assenza del titolare non si è protratta fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, l'interessata non ha maturato il diritto al riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni.

Antimo Di Geronimo

Il rebus delle ore di assistenza handicap

Si chiedono cortesemente risposte ai seguenti quesiti: una docente a tempo indeterminato, familiare lavoratore che assiste con continuità il coniuge handicappato grave, di quante ore della legge 104/92 può usufruire nell'arco di un mese?

Sono un docente di ruolo e insegno in un istituto professionale. Quest'anno mi è stato assegnata una cattedra per complessive 21 ore contro la mia volontà. Ho eccepito che il contratto prevede che l'orario di lavoro non possa superare le 18 ore settimanali e che ulteriori ore possono essere proposte solo a titolo di ore aggiuntive o eccedenti. Il dirigente però mi ha imposto di accettare la cattedra di 21 ore motivando la cosa con il fatto che la cattedra era stata costituita in questo modo direttamente dall'ufficio scolastico. Vorrei sapere se le cose stanno effettivamente così.

Luigi Vannucchi
Pesaro

Il rapporto di lavoro dei docenti è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale deve essere informato, per la disciplina generale, anche il contratto individuale di lavoro che viene sottoscritto all'atto dell'assunzione. Le norme pattizie non prevedono obbligo alcuno per il docente di adempiere a prestazioni di lavoro supplementare o straordinario in aggiunta alla prestazione contrattualmente prevista. In tal senso anche il tribunale di Cagliari, sezione lavoro, che ha affermato questo principio con l'ordinanza 54 del 18 ottobre 2003. Lo stesso principio, peraltro, è stato affermato anche dalla quinta sezione della Corte di giustizia europea con la sentenza 8 febbraio 2001: «Direttiva del consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/Cee, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - Normale orario di lavoro giornaliero o settimanale - Norme applicabili allo svolgimento di lavoro straordinario - Regime probatorio». Conseguentemente le affermazioni del dirigente scolastico sono da considerarsi giuridicamente infondate e, dunque, l'interessato ha titolo ad adire il giudice del lavoro per chiedere la sospensione del provvedimento di assegnazione della cattedra di 21 ore e un eventuale risarcimento del danno.

Antimo Di Geronimo

Sono proporzionali all'orario settimanale svolto dalla docente? Quante ore al massimo si possono chiedere? E queste, vanno richieste in anticipo o di volta in volta? Quali sono i riferimenti normativi specifici, oltre alla circolare n. 34/2000 dell'Inpdap? Si ringrazia anticipatamente per la risposta

Magda Signorini
Livorno

Il comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 stabilisce che il soggetto di cui al quesito ha diritto a tre giorni di permesso mensile fruibile anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale con una circolare richiamata dall'Inps con i messaggi n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 ha ammesso la possibilità di fruire dei tre gior-

ni anche frazionandoli in permessi orari. Nella fattispecie la docente, se presta servizio nella scuola secondaria con orario di servizio di 18 ore settimanali su cinque giorni la settimana e opta per i permessi orari, ha diritto a 10,8 ore mensili. Sia i permessi giornalieri che orari se non richiesti nel mese non possono essere recuperati nei mesi successivi. La richiesta dei permessi va presentata, di norma, in tempo utile per consentire alla scuola di provvedere alla sostituzione. Solo in caso di una imprevista necessità di assistenza, documentata in questo caso, il permesso può essere fruito con effetto immediato dandone, ovviamente, comunicazione alla scuola.

Franco Bastianini

Gli obblighi di vigilanza di prof e genitori

L'art. 591 del c.p. regola l'ob-

bligo di vigilanza sui minori di anni 14. Il 2047 e il 2048 del c.c. quello della vigilanza espletata dai docenti. In una scuola media dove gli alunni minori di 14 anni per consuetudine tornano a casa da soli, di certo per il genitore si configura l'abbandono ai sensi del 591. Ma anche per il docente?

Giovanni Dallone
Roma

La soluzione va ricercata alla luce dell'obbligo di ordinaria diligenza filtrato attraverso la prassi che è sempre referente nell'interpretazione della norma. Tanto premesso, è evidente che il docente, dopo avere terminato l'orario di lavoro, è liberato da ulteriori obblighi. Fermo restando che, quando si tratta di alunni in tenera età (per esempio gli alunni di I elementare), gli alunni medesimi non possono essere abbandonati al termine delle lezioni. La prassi seguita in questi casi è quella di assicurarsi che gli alunni vengano prelevati direttamente dai genitori o da soggetti adulti a tal fine individuati dalla famiglia. Trascorso un tempo ragionevole (dieci minuti circa), in caso di mancato prelevamento del bambino, il docente avrà cura di affidarlo alla vigilanza del personale ausiliario.

Qualora il genitore o chi ne fa le veci non dovesse provvedere al prelevamento del minore, il personale avvertirà il dirigente scolastico e, contestualmente, l'autorità di polizia giudiziaria.

Per gli alunni delle altre classi, fermo restando l'obbligo di vigilanza nei dieci minuti successivi all'uscita da scuola, docenti e non docenti potranno ritenersi liberati dall'obbligazione al termine dell'orario di lavoro.

Salvo intervenire tempestivamente qualora dovessero essere riscontrati ritardi da parte dei genitori, sui quali ricade, evidentemente, la responsabilità della vigilanza una volta terminato l'orario delle lezioni.

Se del caso anche avvertendo la competente autorità.

È opportuno, in ogni caso dare pubblicità notizia ai genitori dei loro obblighi e dei servizi forniti dall'istituzione scolastica in termini di vigilanza.

Carlo Forte

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato), non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@class.it